

Giustizia consensuale

RIVISTA SEMESTRALE

diretta da

Silvana Dalla Bontà e Paola Lucarelli

2-2025

Editoriale Scientifica

Direttrici

Silvana Dalla Bontà (*Università di Trento*); Paola Lucarelli (*Università di Firenze*)

Direttrice Responsabile

Silvana Dalla Bontà

Comitato Scientifico: Neil Andrews (*University of Cambridge*); Teresa Arruda Alvim (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*); Silvia Barona Vilar (*Universitat de València*); Beatriz Belando Garín (*Universitat de València*); Antonio Briguglio (*Università di Roma Tor Vergata*); Oscar G. Chase (*New York University*); Augusto Chizzini (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*); Claudio Consolo (*Università di Roma Sapienza*); Fulvio Cortese (*Università di Trento*); Daria de Pretis (*Università di Trento*); Monica Delsignore (*Università di Milano Bicocca*); Vincenzo Di Cataldo (*Università di Catania*); Maria Rosaria Ferrarese (*Università di Cagliari, Scuola Nazionale dell'Amministrazione*); Gabriele Fornasari (*Università di Trento*); Cristina Fraenkel-Haeberle (*Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer*); Yulin Fu (*Peking University*); Cesare Glendi (*Università di Parma*); Juan F. Herrero Perezagua (*Universidad de Zaragoza*); Javier López Sánchez (*Universidad de Zaragoza*); Francesco P. Luiso (*Università di Pisa*); Maurizio Manzin (*Università di Trento*); Barbara Marchetti (*Università di Trento*); Marino Marinelli (*Università di Padova*); Luca Nogler (*Università di Trento*); Teresa Pasquino (*Università di Trento*); Federico Puppo (*Università di Trento*); Margherita Ramajoli (*Università di Milano La Statale*); Giuseppe Ruffini (*Università di Roma Tre*); Colin Rule (*Stanford Law School*); Andrea Simoncini (*Università di Firenze*); Karen Tokarz (*Washington University in St. Louis*); Roberto Toniatti (*Università di Trento*); Nicolò Trocker (*Università di Firenze*); Sara Valaguzza (*Università di Milano La Statale*); Gerhard Wagner (*Humboldt-Universität zu Berlin*); Elena Zucconi Galli Fonseca (*Università di Bologna*)

Comitato Editoriale: Laura Baccaglini (*Università di Trento*); Stefania Brun (*Università di Trento*); Ivan Cardillo (*Zhongnan University of Economics and Law*); Antonio Cassatella (*Università di Trento*); Luca Dal Pubel (*San Diego State University*); Marco Gradi (*Università di Messina*); Cristina M. Mariottini (*European Institute of Public Administration*); Elena Mattevi (*Università di Trento*); Leo Piccininni (*Università di Roma Tre*); Carlo Rasia (*Università di Bologna*); Beatrice Zuffi (*Università di Padova*)

Comitato Scientifico dei Revisori: Vincenzo Ansanelli (*Università di Genova*); Elena Buoso (*Università di Padova*); Elena D'Alessandro (*Università di Torino*); Domenico Dalfino (*Università di Bari Aldo Moro*); Beatrice Ficarelli (*Università di Firenze*); Elena Gabellini (*Università di Bologna*); Valentina Giomi (*Università di Pisa*); Annalisa Giusti (*Università di Perugia*); Marco Macchia (*Università di Roma Tor Vergata*); Silvia Mirate (*Università di Torino*); Alfredo Moliterni (*Università di Roma Sapienza*); Pietro Ortolani (*Radboud University*); Luca Passanante (*Università di Brescia*); Anna Romeo (*Università di Messina*); Stefania Stefanelli (*Università di Perugia*); Aura Esther Vilalta Nicuesa (*Universitat Oberta de Catalunya*)

Segreteria di Redazione: Rachele Beretta; Davide Corrado; Giulia Cusenza; Luca De Rosa; Viviana Di Capua; Federica Simonelli; Francesca Valastro; Lorenzo Zoppellari

TOMMASO GRECO, *Critica della ragione bellica*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2025, 1-138.

Χαῖρε, Ἐιρήνη, ἀγαθή,
ἐπὶ γῆς ἐπανελήλυθεις
ὁ πόλεμος λυθήτω, χαρὰ καὶ ἡδονὴ ἐνθάδε.

Salve, Pace buona! Sei tornata sulla terra; la guerra sia sciolta, e qui regnino gioia e piacere.

Aristofane, *La Pace*

In una fase storica nella quale la retorica bellicista è tornata a permeare il linguaggio quotidiano della politica interna e internazionale, in cui sembra che tenersi pronti per fare la guerra sia l'unica possibile alternativa, il nuovo saggio di Tommaso Greco emerge come un indispensabile strumento teorico per arginare la deriva. Per chi, come chi scrive, si occupa di diritto internazionale tra teoria e prassi, *Critica della ragione bellica* rappresenta anche un invito a ripensare le categorie fondamentali con cui la disciplina affronta «il problema della guerra e le vie della pace».

La tesi di fondo del libro è tanto semplice quanto radicale: la pace non è un obiettivo da raggiungere, una meta lontana e troppo spesso fuori dalla portata della comunità internazionale, ma il principio costitutivo delle relazioni umane e statali, la condizione originaria che deve orientare ogni costruzione giuridica ⁽¹⁾. Questo rovesciamento di prospettiva – dalla pace come *telos* alla pace come *ar-*

Giustizia consensuale Fasc. 2/2025, 619-628. EDITORIALE SCIENTIFICA – ISSN 0010-2785-0994.

⁽¹⁾ «Pace, nel dire tu, l'unità eterna»: A. CAPITINI, *Colloquio corale*, Napoli, 2005, 76.

ché – ha implicazioni profonde per il diritto internazionale, che Greco esplora con rigore filosofico e consapevolezza storica.

Il punto di partenza dell'analisi di Greco è una critica serrata della tradizione hobbesiana che ha dominato il pensiero politico e giuridico occidentale. La concezione dello stato di natura come *bellum omnium contra omnes*, l'idea che senza un'autorità superiore incarnata nel Leviatano gli esseri umani si sbranerebbero come lupi, ha profondamente segnato il diritto internazionale moderno. La stessa sovranità statale, nella sua formulazione vestfaliana, si fonda sull'idea che gli Stati – in quanto entità *superiorem non recognoscens* – si trovino in uno stato di natura permanente, dove la guerra è sempre possibile e persino naturale.

Greco smonta questo paradigma recuperando una lunga tradizione alternativa, troppo spesso marginalizzata: quella che vede nella pace, e non nella guerra, la prima legge naturale, come ipotizzato da molti illustri pensatori. Persino il barone di Montesquieu, non certo un pacifista ingenuo, riconosceva nella pace la condizione originaria dell'umanità⁽²⁾. Il «trucco» del realismo politico, ci avverte Greco, sta nel selezionare la parte più cupa dell'esperienza umana e spacciarla per l'intera verità della condizione umana. Per l'internazionalista, questa critica suona familiare. È una logica analoga a quella che ha portato per secoli a considerare la guerra come il principale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, rendendo il *jus ad bellum* una delle categorie fondamentali del diritto internazionale fino al 1945. Ed è la stessa logica che oggi, nonostante il divieto dell'uso della forza armata sancito dall'art. 2(4) della Carta ONU, continua a presentare il riarmo e la deterrenza militare come unici strumenti plausibili per garantire la sicurezza.

Ma Greco indica un'altra strada e le parti più dense e rilevanti del volume, infatti, sono quelle dedicate al pacifismo giuridico, in cui l'autore si confronta con una tradizione che ha radici profonde

(2) Dice Greco richiamando Montesquieu: «Il senso di debolezza, il bisogno, persino il timore reciproco, sono sentimenti che – anziché opporre gli uomini e metterli in guerra tra di loro – li avvicinano e li spingono alla vita comune» (p. 16).

nel pensiero liberale e democratico: da Kant con il suo *Per la pace perpetua*, fino a Bobbio e alla sua riflessione sul ruolo delle istituzioni internazionali. Garantire la pace attraverso il diritto, l'idea che attraversa il volume, significa affidare a quest'ultimo un ruolo ampio, che non si esaurisce nella regolamentazione dell'uso della forza e nello stabilire le condizioni per un uso legittimo, istituzionale della violenza – funzioni pur necessarie – ma che si compie nel costruire uno spazio di relazione e riconoscimento tra gli individui e gli Stati. Pensare la pace non solo come un diritto, ma come un dovere o almeno come una responsabilità. Non un diritto da rivendicare o da conquistare, ma uno stato relazionale di partenza, una responsabilità che ciascuno – individuo, comunità, Stato – deve assumersi. Greco richiama esplicitamente Giuseppe Mazzini e la sua filosofia dei doveri: «I vostri primi doveri, primi non per tempo ma per importanza (...) sono verso l'umanità».

Dal punto di vista del diritto internazionale, questa riconfigurazione categoriale è tutt'altro che scontata. Se la pace è un bene da custodire e coltivare, e non un obiettivo da riconquistare quando scoppia una guerra, cambiano radicalmente le priorità della comunità internazionale. Non c'è più in primo piano solo la repressione *ex post* delle aggressioni (attraverso il sistema di sicurezza collettiva del Capitolo VII della Carta ONU o attraverso la giustizia penale internazionale, per quanto concerne la responsabilità individuale), ma la costruzione *ex ante* di strutture che inibiscano il ricorso alla forza armata, che mostrino come questa sia l'opzione meno naturale e meno conveniente, più costosa per tutti e tutte. Questo significa, concretamente, rafforzare le istituzioni sovranazionali; rendere effettivo il divieto dell'uso della forza senza doverlo imporre principalmente attraverso l'uso della forza; sviluppare meccanismi di prevenzione dei conflitti ad ampio spettro – l'aspetto forse più carente, sinora, nell'operato degli Stati e delle organizzazioni internazionali; costruire un «tabù della guerra», come auspicava Alberto Moravia, paragonabile a quello che oggi vieta la schiavitù. Greco è ben consapevole che si tratta di un progetto ambizioso, ma non di

per sé idealistico e poco pragmatico ed è proprio questa ambizione che manca oggi al diritto internazionale (e soprattutto a chi lo applica selettivamente) troppo spesso ripiegato su una gestione emergenziale dei conflitti anziché su una loro prevenzione strutturale.

Greco smonta, pezzetto per pezzetto, la «ragione bellica»: un modo di pensare che trasforma la guerra da eventualità tragica a necessità storica, da patologia delle relazioni internazionali a loro presunta fisiologia. La ragione bellica opera attraverso formule che una giurista internazionalista riconosce immediatamente: la retorica dell'utilizzo di «tutti i mezzi necessari» (cioè la forza armata), la logica dell'«intervento umanitario», della «guerra al terrore» che diventa «guerra preventiva», l'argomento della «minaccia esistenziale», che va eliminata alla radice. Sono le stesse argomentazioni che hanno accompagnato le principali violazioni del divieto dell'uso della forza armata posto dalla Carta ONU dopo il 1945 e di cui si è abusato a partire dal 1989: dal bombardamento della NATO su Belgrado (1999) senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, all'intervento in Afghanistan nel 2001 per reagire all'attacco alle Torri gemelle e al Pentagono spingendosi fino al cambio di regime e all'invasione dell'Iraq da parte degli USA (2003) sulla base della minaccia posta da inesistenti armi di distruzione di massa, fino ai recentissimi richiami del diritto di legittima difesa preventiva contro le minacce terroristiche, invocato da Israele per attaccare in prima istanza la maggior parte degli Stati confinanti e vicini ⁽³⁾.

Greco mostra con lucidità come la ragione bellica produca una profezia che si auto-avvera: la diffidenza reciproca alimenta il riarmo, il riarmo aumenta la percezione di minaccia, la minaccia giustifica azioni militari preventive, queste ultime confermano la diffidenza iniziale. È la spirale che gli studiosi di relazioni internazionali

⁽³⁾ Si veda già alcuni anni fa O. CORTEN, *A Plea Against the Abusive Invocation of Self-Defence as a Response to Terrorism*, *EJILTalk!*, 14 July 2016, e più di recente M. GOLDMANN, *The Boomerang Effect: How Disrespect for International Law Threatens Democracy*, *EJILTalk!*, 23 July 2025.

chiamano «dilemma della sicurezza» ⁽⁴⁾, ma che Greco non legge come un dato ineluttabile della politica internazionale, bensì come il prodotto di una specifica razionalità – la ragione bellica appunto – che può e deve essere decostruita.

Per farlo, occorre riconoscere che la guerra non è un destino cosmico né una legge naturale, ma una costruzione storica e culturale, e come tale può essere demistificata. Greco cita la lezione di Simone Weil ⁽⁵⁾: la forza ha la tendenza a trasformare in cosa chi la subisce, ma anche chi la esercita. La guerra disumanizza tutti, vincitori e vinti. Per questo, l'unica risposta adeguata alla violenza bellica non può essere più violenza – sia pure legittimata come difesa – ma la costruzione paziente di alternative, con una giusta dose di fantasia giuridica.

Un aspetto particolarmente rilevante per l'internazionalista è l'insistenza di Greco sul ruolo delle istituzioni sovranazionali. L'autore non cade nell'ingenua illusione che basti creare organizzazioni internazionali perché la pace sia garantita. Sa bene che l'ONU e l'Unione Europea sono laboratori imperfetti, ma proprio per questo necessari, perché rappresentano tentativi di costruire forme di *governance* che vanno oltre la sovranità assoluta degli Stati. Qui il dialogo con la teoria e la pratica del diritto internazionale diventa particolarmente fertile. Le Nazioni Unite, con tutti i loro limiti (il diritto di veto, la composizione anacronistica del Consiglio di Sicurezza, la debolezza dei meccanismi di *enforcement*), restano l'unica istituzione universale che può garantire momenti di confronto e dialogo tra tutti gli Stati membri della comunità internazionale. L'Unione Europea, nata sulle ceneri di due guerre mondiali, rappresenta dal canto suo il tentativo più avanzato di superare la logica vestfaliana attraverso la cessione volontaria di sovranità e la creazione di un ordinamento sopranazionale. La critica che spesso viene

⁽⁴⁾ R. JERVIS, *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton, 1976.

⁽⁵⁾ Alla quale Greco aveva già dedicato il volume *Curare il mondo con Simone Weil*, Bari-Roma, 2023.

mossa a queste istituzioni, che punta il dito sulla loro incapacità di far fronte alle crisi più gravi, deriva, secondo Greco, proprio dal non averle volute realizzare fino in fondo. Ci si lamenta che l'ONU non riesce a fermare le guerre, ma poi ci si oppone a ogni riforma che ne rafforzerebbe i poteri. Si invoca l'Europa unita, ma poi si difendono gelosamente le prerogative nazionali in materia di difesa e politica estera.

La proposta di Greco – pensare la pace come principio – implica invece un impegno costituente: non limitarsi a gestire l'esistente, ma immaginare e costruire istituzioni all'altezza della sfida. Questo significa, per esempio, ripensare il sistema di sicurezza collettiva superando il diritto di veto (come peraltro proposto da numerosi progetti di riforma dell'ONU); rafforzare i meccanismi di prevenzione dei conflitti (attraverso una diplomazia preventiva più robusta); dare maggiore autorità ai tribunali internazionali (non solo in materia penale, ma anche nel contenzioso tra Stati), valorizzarli non solo come amministratori di sanzioni, ma come enti posti a salvaguardia di valori fondamentali.

A ben guardare questo disegno di ampio respiro pervade già tutta la Carta dell'ONU, a cominciare dall'art. 2, nel quale il paragrafo che sancisce il divieto di uso della forza (n. 4) è preceduto dal paragrafo che stabilisce l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie fra Stati (n. 3). Sono due facce della stessa medaglia e la complementarità tra le due funzioni, quella della soluzione pacifica delle controversie e quella del mantenimento della pace, caratterizza tutto l'impianto della Carta ONU, permea i compiti affidati a ogni organo, non solo al Consiglio di sicurezza, ma anche all'Assemblea generale, al Segretario generale e persino alle organizzazioni regionali che intraprendono azioni nel quadro del Capitolo VIII della Carta. Per non parlare del ruolo della Corte internazionale di giustizia (CIG), organo dell'ONU non solo deputato a dirimere le dispute tra gli Stati, ma a svolgere un'importante funzione consultiva a tutela di una corretta interpretazione e applicazione della Carta e del diritto internazionale. La creazione del sistema di sicurezza collettiva

va era un obiettivo primario nel disegno dei redattori della Carta, ma non certo l'unico, e il suo mancato funzionamento non ha impedito che con strumenti diversi, come il *peacekeeping*, si sia riusciti a evitare alcuni conflitti o a ridurre l'impatto; inoltre, la mancata creazione di un esercito dell'ONU non ha impedito che il mantenimento della pace abbia acquisito un'ampiezza sempre maggiore includendo via via l'autodeterminazione dei popoli, la tutela internazionale dei diritti umani e la giustizia internazionale nelle sue varie dimensioni. In questa prospettiva, una lezione importante che le Corti internazionali e anche gli organi di controllo istituiti dai Trattati sui diritti umani offrono è mostrare che è possibile sottoporre al vaglio giuridico anche i comportamenti degli Stati più potenti, anche le decisioni politiche più sovrane. Certo, il sistema è imperfetto, selettivo, a volte inefficace, basti pensare all'ostacolo dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera che non cade di fronte all'accusa di gravi violazioni dei diritti umani, ma il fatto che si siano moltiplicate le istanze giurisdizionali e para-giurisdizionali internazionali rappresenta un'alternativa all'idea che la forza sia l'ultima (e ancor meno l'unica) parola nelle relazioni internazionali. Se la pace è un principio, allora il rafforzamento della giustizia internazionale – nelle sue molteplici dimensioni – diventa un elemento costitutivo di quel pacifismo giuridico che l'autore invoca.

A fianco dei temi trattati nel volume, emerge una dimensione che Greco non sviluppa, ma che merita attenzione: quella di genere. Come dimostrano Louise Arimatsu e Christine Chinkin in un recente volume dal titolo *Gendered Peace through International Law* ⁽⁶⁾, le esperienze e le prospettive delle donne sono state marginalizzate sia nei processi di pace, sia nell'ambito della giustizia internazionale. Le due giuriste propongono a loro volta un ripensamento radicale: una «*gendered peace*» che riconosca come le donne siano state simultaneamente escluse dai processi decisionali sulla pace – i negoziati sono storicamente spazi maschili – e rappresenta-

⁽⁶⁾ L. ARIMATSU, C. CHINKIN, *Gendered Peace through International Law*, London, 2024.

te quasi esclusivamente come vittime da proteggere. La Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza (2000) su donne, pace e sicurezza e tutte le risoluzioni adottate in quella scia hanno tentato di correggere questo squilibrio, ma l'attuazione di questa agenda resta debole. Per esempio, solo il 13% degli accordi di pace tra il 1992 e il 2019 ha visto donne al tavolo dei negoziati, nonostante le evidenze empiriche mostrino che gli accordi con partecipazione femminile sono più duraturi. Questa prospettiva rafforza l'argomento di Greco sulla pace come dovere attivo: costruire la pace come spazio di relazione significa anche decostruire le gerarchie di genere che hanno plasmato la guerra, ma anche le istituzioni deputate a prevenirla e sanzionarla. In altre parole, bisognerebbe ripartire da ciò che ha funzionato per migliorare ciò che va cambiato, puntare sul mantenimento e al contempo sul miglioramento di un complesso apparato normativo e operativo che già c'è, che non implica come unica risposta il ricorso istituzionale alla forza armata, un sistema che però per dare buoni frutti necessita di rivedere le gerarchie esistenti nell'attuale ordine internazionale, oltre che di investimenti economici e volontà politica.

Alla luce di tutto quanto detto fin qui, è sconcertante che in questa fase storica gli Stati che si sono sempre definiti fautori dell'ordine democratico e della *rule of law* non solo non stiano collaborando con le istituzioni internazionali di cui fanno parte per garantire la soluzione pacifica delle controversie, reprimere le violazioni gravi del diritto internazionale e garantire il rispetto e l'applicazione delle regole condivise come principale strumento di relazione fra Stati, ma stiano apertamente ostacolando il legittimo operato di queste istituzioni. I pareri e le misure cautelari ordinate dalla CIG cadono nel vuoto, gli Stati parte della Corte penale internazionale (CPI) violano lo Statuto non eseguendo i mandati d'arresto emessi dai giudici e addirittura gli Stati Uniti arrivano a porre sanzioni nei confronti del Procuratore e dei giudici della CPI e dei Relatori speciali delle Nazioni Unite, mentre l'Unione europea resta a guardare senza attivare gli strumenti per contrastare gli

effetti di queste misure extra-territoriali, almeno nei paesi dell'U.E. Come possiamo pensare che un'istituzione che incarna i valori della giustizia e della tutela dei più deboli possa essere presa sul serio, se gli stessi Stati che l'hanno creata non muovono un dito per difenderne l'operato e non si attivano per rispondere alle gravi minacce alla sua sopravvivenza? Chi ha lavorato nell'ambito della giustizia penale internazionale (si pensi anche all'esperienza dei Tribunali penali internazionali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda) sa quanto questo strumento sia importante ma anche quanto sia fragile. Antonio Cassese, primo Presidente del Tribunale per l'ex Jugoslavia, aveva ben chiaro che i tribunali internazionali necessitano del sostegno politico degli Stati e anche di quello dell'opinione pubblica per essere efficaci. Non a caso un aspetto che attraversa il libro di Greco, forse il più ambizioso ma anche il più necessario, riguarda la dimensione culturale. Greco insiste sulla necessità di smilitarizzare le menti, di disarmare il pensiero. Lungi dall'essere una semplice esortazione morale è un'analisi lucida: finché l'immaginario collettivo continuerà a vedere la guerra come inevitabile, naturale o persino eroica, nessuna riforma istituzionale sarà sufficiente. Questo lavoro di disarmo delle menti e delle parole richiede anche, come suggeriscono Arimatsu e Chinkin, una decostruzione delle narrazioni patriarcali e militariste che hanno plasmato il diritto internazionale stesso. Le due giuriste invitano a disimparare il diritto internazionale, per riapprenderlo con uno sguardo femminista: riconoscere come le categorie fondamentali (sovranità, sicurezza, ordine pubblico internazionale) siano state costruite su esperienze e prospettive prevalentemente maschili, marginalizzando sistematicamente le voci e le esperienze delle donne. La ragione bellica che Greco critica ha infatti anche una marcata dimensione di genere: la guerra è stata storicamente rappresentata come spazio di virilità, eroismo, sacrificio – valori codificati come maschili e propugnati con ogni mezzo, perfino nei videogiochi – mentre la pace è stata femminilizzata e di conseguenza svalutata come utopia, debolezza, ingenuità. Ripensare la pace come principio, significa anche sover-

tire questa gerarchia simbolica. Significa riconoscere che il lavoro quotidiano di costruzione della pace, la cura, la mediazione, la tessitura di relazioni, non sono meno realistiche o meno importanti della capacità di fare la guerra. Greco, pur non sviluppando esplicitamente questa prospettiva di genere, offre le categorie filosofiche e gli strumenti che lo rendono possibile; anche in tema di parità di genere c'è già un prezioso bagaglio di regole e organi internazionali e di proposte che aspettano solo di essere valorizzate, insieme a molte altre cui si è fatto cenno perché, come suggerisce Greco: «prendere sul serio il diritto, pretendere che venga preso sul serio, è uno dei compiti che dobbiamo svolgere per un futuro di pace» (p. 128).

In questo momento di preoccupante rilancio della guerra come strumento ordinario di politica internazionale, questo libro arriva dunque come un promemoria necessario. La pace non è un lusso che ci possiamo permettere solo a fasi alterne, è il prerequisito di ogni convivenza umana degna di questo nome. Ed è responsabilità di ogni giurista assumerla come principio orientatore del proprio pensiero e della propria azione.

Micaela Frulli

Amministrazione

EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.

Via San Biagio dei Librai, 39

80138 - Napoli

tel. 081.5800459

www.editorialescientifica.it - editoriale.abbonamenti@gmail.com

Condizioni di Abbonamento

Abbonamento annuo (due numeri) per l'Italia: € 80,00

Abbonamento annuo per l'estero: € 150,00

singolo fascicolo € 45,00

Modalità di pagamento

versamento ccp 10543809 intestato a

Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai 39, 80138 Napoli

oppure bonifico bancario presso BNL Sede di Napoli

IBAN IT69 Q010 0503 4000 0000 0005 838

Registrazione presso il Tribunale di Vicenza al n. 2397/2020 del 21 luglio 2020

R.O.C. n. 1749

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI REVISIONE

Tutti gli articoli e le note a sentenza giudicati meritevoli di pubblicazione dalla Direzione sono soggetti alla c.d. revisione tra pari (*peer review*), svolta da un componente del Comitato Scientifico dei Revisori (*referee*). Tale componente è individuato dal Direttore responsabile avendo riguardo alle sue specifiche competenze in rispetto all'oggetto dell'articolo o della nota a sentenza sottoposti a revisione. In ogni caso, si garantiscono l'assenza di conflitti di interesse e l'autonomia del revisore.

Il Direttore responsabile può affidare la revisione dell'articolo o della nota a sentenza ad un soggetto estraneo al Comitato Scientifico dei Revisori, allorché l'oggetto dell'articolo o della nota a sentenza rientri nella specifica competenza scientifica di quest'ultimo.

La revisione tra pari si articola secondo il modello del c.d. doppio cieco (*double-blind peer review*), in cui restano anonimi tanto il revisore quanto l'autore dell'articolo o della nota a sentenza oggetto di procedura di revisione. Ove il contenuto del contributo soggetto a revisione renda evidente l'identità dell'autore, viene comunque assicurato l'anonimato del revisore.

Nel caso in cui il revisore indichi la necessità di correzioni o modifiche quale condizione per la pubblicazione del contributo, il Direttore responsabile verifica direttamente che l'autore abbia provveduto alle indicazioni del revisore.

Gli articoli da pubblicare possono essere inviati a giustiziaconsensuale@gmail.com

Elena D'Alessandro

L'impatto del patteggiamento post riforma Cartabia sul processo civile: adieu alla prova atipica

Beatrice Zuffi

*La contumacia nel processo civile e l'inerzia della parte
nei procedimenti di composizione autonoma delle liti*

Andrea Magliari

*L'ABF nell'ordinamento sezionale. Una rilettura dei sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie bancarie e finanziarie*

Silvana Dalla Bontà

*Dalle ODR alle AIDR alla luce dell'EU AI Act. Le sfide di una mediazione 'a trazione artificiale':
panacea o anatema?*

Bruno Ballerini

Mediazione e potere amministrativo

Angela M. Felicetti

*Il momentum della mediazione demandata in Inghilterra.
Considerazioni a margine di DKH Retail v City Football*

Pierluigi Consorti

Quando la ricerca si fa comunità. Il consenso come spazio di cura dei conflitti

Silvana Dalla Bontà

*La mediazione civile e commerciale demandata dal giudice negli ordinamenti e nelle prassi italiane
e tedesche. La prima edizione del Premio di studio «Guglielmo Borelli»*

Luca Dal Pubel

Artificial Intelligence in Mediation and Commercial Dispute Resolution.

Between Ethical Innovation and Structural Inequality

Andrea Marighetto

Il Brasile entra nel sistema della Singapore Convention on Mediation

Tommaso Greco, *Critica della ragione bellica* (Micaela Frulli)

Dibattendo sul tema della verità nel processo amministrativo.

Note a margine del volume di Luca Raffaello Perfetti, Giovanni Pesce (a cura di),

L'istruzione nel processo amministrativo (Flora Di Donato)

Costanza Honorati, Ester di Napoli, Guida alla mediazione familiare internazionale
(Carla Garlatti)

Francesco Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale (Elena Mattevi)